

**UNIONE INTERREGIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI
DI PUGLIA E BASILICATA**

Richiesta di intervento in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità del 8 aprile 2020 - articoli 6 . 7. 8. (riduzione del capitale delle società per perdite, principi di redazione del bilancio, postergazione dei finanziamenti dei soci ed infragruppo)

Con è noto il Decreto prima richiamato ha disposto provvedimenti di natura temporanea agevolativi, con scadenza limitata al 31 dicembre 2020, al fine di evitare, nel corrente anno fino alla data precedentemente richiamata, che effetti negativi, a seguito di perdite facilmente ipotizzabili nell'attuale periodo di caos economico conseguente l'epidemia in corso, possano produrre la riduzione o addirittura il totale azzeramento del capitale sociale delle società. Nel contempo, lo stesso provvedimento in esame consente, per il periodo precedentemente indicato, di bypassare, nella sostanza, il richiamo nella nota integrativa inerente il commento della verifica sulla continuità aziendale, congelandolo rispetto a quanto evidenziato nel bilancio precedente. La parte inerente la postergazione dei finanziamenti completa i provvedimenti introdotti. In definitiva il legislatore si è preoccupato di sterilizzare gli effetti della crisi in atto, per effetto del Corona Virus, al tempo molto incerto e presumibile per il rientro alla normalità, quantomeno economica, con una sospensione del ricorso, nei casi previsti di riduzione o azzeramento del capitale sociale delle società rispetto ai limiti legali di cui agli art. 2246 e 2447 del C.C. ai conseguenti e tassativi provvedimenti di legge ex art. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile. E' di tutta evidenza che si tratta di un provvedimento tampone, forse nell'attesa di ulteriori elementi futuri di evoluzione più certa e positiva, che allo stato non è dato peraltro di osservare, per poi agire di conseguenza.

Questa istanza però parte dalla considerazione che le aziende hanno necessità di certezze e non di vivere la propria attività senza orizzonti ben definiti e concreti.

Pur prendendo atto degli sforzi del legislatore di considerare, in questo particolare momento, ogni aspetto economico e disciplinare legato alla funzionalità dello "Stato" non è dato prevedere, almeno per i prossimi anni,

situazioni talmente positive che possano preludere ad un ritorno immediato alla normalità e soprattutto alla disponibilità di risultati tali da assorbire gli effetti nefasti della crisi ,senza contare la indisponibilità di ulteriori risorse “private” degli interlocutori, ancorchè già risicate prima della crisi, a cui attingere.

La presente istanza si propone quindi di proporre, nelle sedi competenti, con l'autorevolezza necessaria propria del Consiglio Nazionale, la possibilità di rendere stabili i provvedimenti sospensivi e temporali, modificandoli, consentendo alle imprese societarie interessate di consolidare il proprio patrimonio utilizzando, senza ricorso ad altre iniziative, le attuali normative e quindi i provvedimenti già esistenti, modificandoli solo in funzione delle necessità emerse.

Si tratta dell'utilizzo e ricorso alla rivalutazione dei beni di impresa contenuta nella recente legge di bilancio 2020 n. 160/2019, senza che vi sia alcun pagamento di imposta (trasformandola in rivalutazione solo civilistica).

Tale possibilità consentirebbe di assorbire gli effetti già commentati e riproporrebbe la possibilità di un ritorno indolore alla normalità ,naturalmente nei casi possibili, senza costringere, con esiti incertissimi, gli enti interessati a ricerche finanziarie velleitarie dato il periodo di crisi attraversato.

Qualora non si volesse rinunciare a ridisegnare la natura della “rivalutazione” riportandola anche a livelli fiscali, come oggi è concepita, potrebbe essere contenuta l'imposta sostitutiva in percentuale identica rispetto alla normativa introdotta negli anni precedenti nella misura massima del 2% (Legge 33 del 9 aprile 2009).

Per concludere, gli effetti, che le proposte introdotte comporterebbero se accolte, consentirebbero:

- CONTENIMENTO DELLE EVENTUALI PERDITE AL DI SOTTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'
- RIVALUTAZIONE CIVILISTICA (OVE OPZIONATA QUESTA FORMA) SENZA PAGAMENTO DI ALCUNA IMPOSTA.

- MIGLIORAMENTO DEGLI INDICI DI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'
- MIGLIORAMENTO DEL MERITO CREDITIZIO NEI CONFRONTI DEL CETO BANCARIO
- ELEMENTO DI GARANZIA NELLA INDICAZIONE DEI CRITERI DI CONTINUITA' AZIENDALE

Non sono per nulla definibili gli effetti deleteri nel breve/medio tempo di questa pandemia, ma di certo l'adozione di provvedimenti come quelli suggeriti, porterebbe alla sopravvivenza di molte società, mentre lasciarle in balia di se stesse e dell'incertezza significherebbe perderle definitivamente, specie quelle di più modeste dimensioni e capitalizzazione, a discapito dell'intero tessuto economico nazionale.

Bari, 23 Aprile 2020.

Pasquale Pace

